



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 87

del 01-02-2011

SERVIZIO: ECOLOGIA

UFFICIO: VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

OGGETTO: D. Lgs. 152/06 e s.m.i. L.R. 11/01 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. - Progetto di ampliamento del camping MEDITUR in località Scianolecchia, Carovigno - Proponente: Società MEDITUR s.r.l.

L'anno duemilaundici, il giorno uno del mese di febbraio.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell'art. 64 comma 5, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Conforme

Li, 31-01-2011

Il Segretario Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

Premesso:

- che con istanza del 20/08/2010, acquisita in atti il 24/08/2010 con prot. n. 73562, veniva richiesta da parte della Società Meditur Mediterranea Turistica S.r.l., ai sensi del D.Lgs. n. 152/05, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e della L.R. n. 11/01 e s.m.i., la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) per il progetto di “*Ampliamento del camping Meditur*” sito in Carovigno alla località Scianolecchia, individuato in catasto al fog. 36, part. 549-61-214-32-380-381;
- che con nota del 17/11/10 acquisita in atti il 23/11/10 con prot. 102676, la medesima ditta trasmetteva:
 - *attestazione del Comune di Carovigno relativa all'affissione all'albo pretorio della comunicazione di avvio del procedimento di verifica di V.I.A. e parere favorevole reso dallo stesso Comune sul progetto di che trattasi resa con nota del 04/11/2010, prot. 21170;*
 - *attestazione del Comune di Carovigno sulla mancanza di osservazioni da parte di soggetti interessati;*
 - *copia dell'avvenuta pubblicazione sul B.U.R.P. n. 151 del 30/09/10 dell'avviso di deposito degli elaborati;*
- che con ulteriore nota del 10/01/11, acquisita in atti il 19/01/11 con prot. 4271 la medesima ditta trasmetteva:
 - *copia del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque reflue depurate rilasciata dal Comune di Carovigno, con provvedimento n. 2 del 01.02.2010, prot. 2949;*
 - *relazione tecnica descrittiva dell'impianto di depurazione esistente;*
 - *relazione idrogeologica relativa allo smaltimento delle acque piovane dell'area del camping Meditur in località Scianolecchia;*
 - *planimetria dell'ubicazione dell'area d'intervento in relazione all'area SIC presente nel comprensorio adiacente;*
- che dall'esame della documentazione presentata è stato rilevato:
 - la verifica di assoggettabilità riguarda un progetto di ampliamento di una struttura ricettiva esistente, sita in Carovigno, località Scianolecchia, comprendente i seguenti interventi:
 - ampliamento in superficie della struttura, mediante l'inclusione di un'area attigua di circa 18.000 mq da destinare a parcheggio, piazzole per campeggio e servizi igienici;
 - costruzione di 44 nuovi bungalows;
 - variazione di destinazione di una struttura, attualmente adibita a servizi igienici, in 4 nuove unità abitative;
 - variazione tipologica di alcune unità abitative semifisse in strutture fisse;
 - variazione di destinazione di una struttura, attualmente adibita a servizi igienici, in sala riunioni e meeting;
 - realizzazione di una copertura prefabbricata in legno a servizio del ristorante;
 - recinzione dell'area intorno alla piscina;
 - realizzazione di un vano tecnico per l'alloggio del gruppo elettrogeno di emergenza.
 - l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all'Allegato IV punto 8.a) “*villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore a 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati*”;
 - l'intervento è altresì contemplato dalla L.R. n.11/2001, così come modificata dalla L.R. 17/2007 e s.m.i., nell'allegato B, elenco B.2, punto B.2.ax) tra quelli la cui competenza in materia di V.I.A. e verifica di assoggettabilità a V.I.A. è stata trasferita dalla Regione Puglia alla Provincia.
 - il campeggio è stato autorizzato dal Comune di Carovigno con Concessione Edilizia n. 159/83, C. E. n. 154/86, C.E. n. 172/89 e C.E. n. 520/91, previo parere favorevole della G.R. n. 2353/88, permesso di costruire n. 41/04 e ha ottenuto l'autorizzazione paesaggistica n. 165/05 e il nulla osta della Sovrintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio della Puglia con nota n. 11171/b del 7 dicembre 2005;
 - la zona d'intervento non ricade all'interno di aree naturali protette e il villaggio dista circa 250 m dal confine del SIC IT9140005 *Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni* e dalla *Riserva naturale terrestre di Torre Guaceto*, mentre la *Riserva naturale marina di Torre Guaceto*, e in particolare la zona C, a protezione parziale, dista circa 550 m;

- l'area ricade nell'oasi di protezione *Oasi fascia costiera n. 2 (Villanova – Punta Penna Grossa)* prevista dal piano faunistico venatorio 2007-2012 della Provincia di Brindisi, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3/2 del 27 febbraio 2007, nella quale, ai sensi della L.R. 27 del 13 agosto 1998, “è vietata ogni forma di esercizio venatorio e ogni altro atto che rechi grave turbamento alla fauna selvatica”;
- l'area d'intervento è classificata quale Ambito Territoriale Esteso di valore distinguibile “C” e relativo “D”, ai sensi del vigente Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio della Regione Puglia, approvato con Del. di Giunta Regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000; la stessa cartografia del P.U.T.T./p. segnala la presenza del vincolo dei terreni per scopo idrogeologico ex r.d.l. 3267/1923 e r.d. 1126/1926, nonché del vincolo paesaggistico ex Legge n°1497/1939 (sulla “Protezione delle bellezze naturali e panoramiche”), ex D. Lgs. n°490/1999, oggi disciplinato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004 n°42, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, modificato con D. Lgs. 24 marzo 2006 n°157;
- secondo il Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia l'area non è interessata da pericolosità idraulica o geomorfologica;
- le opere consentiranno un aumento della ricettività del camping di 474 persone, passando dalle attuali 1208 unità a circa 1682;
- i nuovi bungalows saranno allacciati all'impianto idrico fognante esistente, per cui si determinerà un aumento del carico in ingresso all'impianto di depurazione già a servizio della struttura;
- tale impianto di depurazione, descritto nella *relazione tecnica sull'impianto di depurazione* presentata dal proponente, è dimensionato per 1500 ab. eq. ma, secondo quanto sottoscritto dal tecnico e dal soggetto proponente, è verificato anche per un carico di 1700 ab. eq.. Esso è costituito da un canale di grigliatura, una vasca di accumulo, due unità a fanghi attivi per il processo di ossidazione e nitrificazione, un sedimentatore secondario, una vasca di disinfezione mediante dosaggio di ipoclorito di sodio e una vasca di stabilizzazione aerobica per i fanghi;
- l'acqua della piscina è trattata attraverso due filtri a sabbia e una vasca di compensazione in cui avviene la clorazione prima della reimmissione nella piscina; le acque di lavaggio dei filtri (1 mc/g) sono inviate alla vasca di accumulo delle acque grezze dell'impianto di depurazione, situata a valle dell'ossidazione biologica;
- nella attuale configurazione l'impianto scarica i reflui depurati su suolo, giusta autorizzazione allo scarico su suolo n. 35 del 29.05.2006, e successivo rinnovo n. 2 del 1 febbraio 2010, rilasciate dal Comune di Carovigno, ed è progettato e verificato con riferimento ai limiti imposti dalla tabella 4, allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- lo scarico su suolo avviene mediante un impianto di sub-irrigazione all'interno del camping, costituito da una condotta disperdente, avente sviluppo complessivo di 290 m e diametro superiore a 15 cm, posta in una trincea disperdente profonda 60-70 cm e impermeabilizzata a 1/3;
- i fanghi risultanti dal processo di depurazione sono conferiti, come rifiuto, ad una ditta autorizzata allo smaltimento;
- le superfici interessate dall'ampliamento del campeggio sono poste a circa 350 m dalla linea di costa, mentre la recinzione del villaggio, nella sua attuale configurazione, confina direttamente con l'area demaniale, e si trova a una distanza variabile tra i 20 e i 50 m dalla linea di costa; in particolare i nuovi bungalows da realizzare sono previsti in progetto a circa 300 m dalla linea di costa, mentre l'impianto di depurazione, posizionato in prossimità del perimetro del camping, nel punto più vicino alla linea di costa dista, da quest'ultima, circa 50 m;
- relativamente alle superfici in ampliamento si prevedono pavimentazioni drenanti, sia per il parcheggio che per le piazzole di sosta, pertanto non si determineranno problemi legati allo smaltimento delle acque meteoriche;
- per l'incremento della produzione di rifiuti in relazione alla maggiore presenza di utenti è prevista l'attuazione di un sistema di raccolta differenziata.

Ritenuto, sulla base di quanto sopra riportato, di poter determinare che:

- l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all'Allegato IV punto 8.a) dello stesso decreto, nonché a quanto indicato nell'allegato B, elenco B.2, punto B.2.ax) della L.R. n.11/2001, così come modificata dalla L.R. 17/2007 e s.m.i., e quindi di competenza della Provincia;

- nel complesso, le informazioni prodotte dal proponente consentono la comprensione delle caratteristiche del progetto e la valutazione dei principali impatti che l'opera può comportare sull'ambiente;
- gli interventi non ricadono neanche parzialmente all'interno di aree naturali protette come definite dalla Legge n. 349 del 06/12/2001 e, dunque, non trova applicazione il comma 6, lett. b) dell'art. 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- dall'analisi della documentazione i potenziali impatti previsti dalla realizzazione degli interventi in progetto e dall'esercizio delle attività potranno riguardare:
 - l'uso del suolo;
 - lo smaltimento dei reflui e delle acque meteoriche;
 - il disturbo della fauna;
 - l'aumento della produzione di rifiuti;
 - le emissioni sonore;
 - l'inquinamento luminoso;
 - l'incremento della pressione antropica in zona costiera;
- non sussistono elementi che inducano a ritenere probabile il verificarsi di effetti negativi e significativi sull'ambiente in conseguenza della realizzazione del progetto e dunque, ai sensi dell'art. 20, comma 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., si ritiene di escludere la procedura di valutazione ambientale, a condizione che l'esecuzione degli interventi previsti e l'esercizio delle attività avvengano nel rispetto della specifica normativa di settore e delle misure di mitigazione e compensazione previste nella proposta progettuale e nella documentazione prodotta a corredo della domanda di verifica di assoggettabilità a VIA, nonché alle ulteriori condizioni di seguito indicate:
 - il titolare adegui lo scarico dell'impianto di depurazione alla parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai suoi allegati e richieda alla Provincia di Brindisi, a completa realizzazione delle opere, nuova autorizzazione allo scarico delle acque reflue con finalità di riutilizzo ai sensi dell'art. 124 del predetto Decreto e del D.M. n. 185 del 12 giugno 2003, vista la competenza delle Province al rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi delle acque reflue urbane e delle acque domestiche provenienti da insediamenti superiori a 50 vani o 5.000 mc, come confermato nella Relazione Generale del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (approvato con Del. G. R. n. 677 del 20.10.2009) al paragrafo 9.6.2.3, lettera g) nonché l'attribuzione di competenze in materia di scarichi operata con la L.R. n. 31/2005 e L.R. n. 17/2000, art. 28;
 - qualora in virtù dell'ampliamento, nonostante l'utilizzo di pavimentazioni drenanti, si renda necessaria la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, sia presentata apposita comunicazione o richiesta di autorizzazione all'autorità competente, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del decreto n. 282 del 21/11/2003 del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale per la Regione Puglia;
 - sia perseguita la riduzione della produzione dei rifiuti e favorita la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche, anche da parte degli utenti, dotando la struttura di apposite isole ecologiche e prevedendo convenzioni con gli operatori specializzati preposti alla raccolta, trasporto e recupero delle frazioni differenziate;
 - per lo smaltimento delle terre e rocce da scavo eventualmente prodotte in fase di cantiere siano rispettate le norme vigenti in materia (art. 186 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
 - si prevedano, in fase di cantiere, tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polveri (predisposizione di barriere antipolvere, umidificazione delle superfici di cantiere) e le emissioni acustiche (uso di dispositivi silenziatori, barriere antirumore), e si eviti la sovrapposizione temporale delle attività più rumorose, al fine di evitare interferenze con eventuali rotte migratorie o periodi riproduttivi dell'avifauna;
 - si adottino, in fase di esercizio, opportune misure di mitigazione dell'inquinamento luminoso, attraverso l'installazione di dispositivi che schermano la diffusione della luce artificiale verso il cielo e la concentrino verso le superfici interessate, per preservare il corretto ciclo giorno-notte dell'avifauna;
 - in fase di piantumazione di specie vegetali, anche con funzione di barriera acustica, siano utilizzate esclusivamente specie arboree e arbustive autoctone;

- le opere previste in progetto devono essere realizzate ad una distanza dalla linea di costa non inferiore a 300 metri;
- in sede di approvazione definitiva del progetto in questione vengano acquisiti i pareri favorevoli da parte degli Enti competenti relativi ai vincoli ricadenti sull'area di interesse derivanti: dal piano faunistico - venatorio riguardante l'oasi di protezione denominata “*Oasi fascia costiera n. 2 (Villanova – Punta Penna Grossa)*”, dal vincolo di natura paesaggistica, ex Legge n°1497/1939 e dal vincolo idrogeologico ex r.d.l. 3267/1923 e r.d. 1126/1926.

Preso atto :

- dell'avvenuto espletamento delle azioni di pubblicità, tramite:
 - affissione all'Albo Pretorio comunale di pubblico avviso di deposito del progetto, per quarantacinque giorni consecutivi a partire dal 15/09/2010 senza che nel predetto periodo utile siano pervenute osservazioni od opposizioni;
 - pubblicazione di avviso di deposito degli elaborati necessari al compimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto sul B.U.R.P. n.151 del 30/09/2010;
- dell'avvenuto pagamento delle spese istruttorie, in data 14/08/2010, da parte della Meditur Mediterranea Turistica S.r.l. per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, in coerenza con le tariffe regionali stabilite dall'Allegato 1 alla L.R. 17/2007;

Visti

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “*Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 152/06, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, “*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la “*Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08*”;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante “*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*” con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 231 del 1° ottobre 2009, con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani, ad interim, le funzioni dirigenziali del Servizio Ecologia.

D E T E R M I N A

- **di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **di non assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale**, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, il progetto inerente l’*“Ampliamento del camping Meditur”* sito in Carovigno alla località Scianolecchia, individuato in catasto al fog. 36, partt. 549-61-214-32-380-381 proposto da parte della Società Meditur Mediterranea Turistica S.r.l.;
- il presente provvedimento si riferisce unicamente all’assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia paesaggistica, idrogeologica e faunistico-venatoria, ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo e al successivo esercizio delle attività, ed è subordinato agli adempimenti di competenza del Comune di Carovigno;
- **di notificare** la presente determinazione al soggetto proponente: Meditur Mediterranea Turistica S.r.l., Località Scianolecchia, 72012 Carovigno (BR);
- **di trasmettere**, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza previsti dall’art. 21 della L.R. 11/2001 e s.m.i., copia della presente determinazione al Comune di Carovigno (BR);
- **di stabilire**, ai sensi dell’art. 16, comma 7, della L.R. n. 11/2001 e s.m.i., che l’efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale è fissata in anni 3 (tre);
- **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R. n. 11/2001 e s.m.i. e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per estratto il presente provvedimento;
- **di pubblicare**, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., il presente provvedimento per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.
- Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili, in quanto la sua pubblicazione ai sensi dell’art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001 sul BURP è a titolo gratuito.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente ad Interim
F.to EPIFANI Pasquale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PICOCO ANNA CARMELA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa n° _____ del _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al
- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

.....

**Il Responsabile
Segreteria Atti Amministrativi**

.....

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) Al Sig. Presidente
- b) Ai Signori Assessori
- c) Al Sig. Segretario Generale
- d) Al Collegio dei Revisori

**IL RESPONSABILE
Segreteria Atti Amministrativi**

.....